

Codice DB1402

D.D. 4 maggio 2011, n. 1190

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicaz. dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione dell'invaso di ponte Vittorio nel comune di Camandona (BI), di proprietà dell'Acquedotto Industriale Vallestrona. ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R cos come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n. 1/R.

Premesso che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

Visto l'obbligo dei gestori, ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 giugno 2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi per permettere un adeguamento anche dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

Premesso che l'art.114, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 rende salvi i criteri già predisposti con il D.M. del 30 giugno 2004.

Premesso che Acquedotto Industriale Vallestrona ha presentato le integrazioni richieste nella I CdS del 07/110/2006 al progetto di gestione dell'invaso per l'esame della Regione di cui all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R.

Visto il verbale della riunione di Conferenza dei Servizi del giorno 18/04/2011, allegato quale parte integrante della presente determinazione.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi del giorno 18/04/2011 ha concordato per un parere favorevole sul progetto di gestione indicando delle prescrizioni per l'adeguamento dello stesso.

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 08.08.97, n. 51.

Vista la l.r. 06.10.2003, n.25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R.

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi riunitasi il giorno 18/04/2011.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti.

determina

Si approva il progetto di gestione con le integrazioni richieste nella I CdS del 07/110/2006 al progetto di gestione dell'invaso di Ponte Vittorio, che Acquedotto Industriale Vallestrona ha presentato, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore Regionale Pianificazione difesa suolo -Dighe della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. per il rilievo dei principali parametri chimico-fisici (ossigeno disciolto, e solidi sospesi) e biologici (Indice Biotico Esteso - I.B.E.) a valle della diga dovrà essere individuato un ulteriore punto di monitoraggio da concordarsi con A.R.P.A.-Piemonte, ad una distanza consona (dell'ordine di qualche centinaio di metri) a determinare sia l'entità degli impatti sia la capacità di recupero dell'ecosistema torrentizio; a tal riguardo si precisa che, nell'attuale fase di adeguamento a quanto previsto in merito dalla più recente legislazione (D.Lgs. 152/2006 e D.M. 8 novembre 2010, n. 260 "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali..."), anche al fine di poter confrontare i dati via via raccolti con misure pregresse, potrà ancora essere applicato, sino a diversa comunicazione, l'Indice Biotico Esteso (metodo APAT CNR-IRSA - Met. 9010 del Manuale 29/2003) per la determinazione dei macroinvertebrati, fatta salva la facoltà del proponente di utilizzare già la nuova metodica ufficiale (metodo STAR_ICMi – Buffagni et al. - Notiziario Metodi Analitici IRSA n.s. 2008), previa comunicazione ad A.R.P.A.-Piemonte; a partire dal successivo aggiornamento del Progetto di Gestione dovrà essere adottata la metodica ufficiale;

3. in caso di operazioni di spurgo o svaso, in adeguamento a quanto previsto dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008 n.1/R. (Tabella 2), i tempi massimi consentiti di persistenza dei livelli di concentrazione del parametro solidi sospesi a valle dell'invaso (Tab. 19 del Progetto di Gestione) dovranno essere dimezzati, limitatamente ai seguenti intervalli di concentrazione (5000 mg/L<C<10000 mg/L; 10000 mg/L<C<15000 mg/L), fatta salva la necessità che la concentrazione dell'ossigeno disciolto nell'acqua risulti non inferiore a 5mg/L; in caso di superamento delle soglie previste, anche per uno solo dei due parametri, dovranno essere attuate tempestive azioni per la riduzione dell'impatto (ad esempio un contestuale e sufficiente rilascio di acqua di superficie o il prolungamento e/o frazionamento delle operazioni);

4. conformemente a quanto previsto dalla tabella 1 del citato Regolamento regionale n° 1/R, la misura dell'Indice Biotico Esteso dovrà essere effettuata sia nel periodo immediatamente precedente, sia a distanza di 3-4 settimane ed entro 4 mesi dalla conclusione di ciascuna operazione significativa di svaso o spurgo;

5. In relazione all'operazione di svuotamento dell'invaso prospettata in Conferenza dei Servizi, che il proponente richiede possa essere eseguita quanto prima, al fine di consentire l'ispezione generale del paramento di monte della diga per ottemperare alle richieste del Registro Italiano Dighe e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, preso atto delle considerazioni espresse al riguardo da

A.R.P.A.- Piemonte in sede di Conferenza dei Servizi, si ritiene che l'operazione possa essere eseguita durante il periodo di fermo impianto del giugno prossimo venturo, in deroga *una tantum* a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto 30 giugno 2004 e dal citato D.P.G.R. 29 gennaio 2008 - Regolamento regionale 1/R, art.21quater, comma 10 (programma di sintesi delle attività da presentarsi almeno quattro mesi prima dell'inizio delle operazioni) e solamente a condizione che lo svuotamento dell'invaso avvenga in modo molto lento e graduale, per la durata di almeno alcuni giorni, in modo tale da non configurarsi come operazione di svaso classico e da comportare pertanto un rilascio di sedimenti non significativo. Di tale operazione dovrà essere avvertita con congruo anticipo A.R.P.A.- Piemonte, onde consentirne la verifica delle modalità di esecuzione;

6. il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità quinquennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004;

7. contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199;

8. la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero